



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti;

VISTO l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012 il quale, tra l'altro, prevede l'esame da parte delle

Sezioni regionali di controllo dei rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005 ai fini della verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio; e che, ove l'esame determini l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento l'ente locale debba adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, la cui mancata adozione o verifica con esito negativo da parte delle Sezioni regionali di controllo preclude l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le disposizioni procedurali relative al processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2017, 2018 e 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 16 del 24 luglio 2018, n. 12 del 11 giugno 2019 e n. 9 del 28 maggio 2020;

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 29 marzo 2021, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2021, prevedendo, oltre all'esame congiunto dei rendiconti 2017 e 2018, anche l'estensione del controllo ai rendiconti dell'esercizio 2019;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati, con i relativi adattamenti, anche per l'analisi dell'esercizio 2017, 2018 e 2019 (integrando l'attività di controllo alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011);

CONSIDERATO che la Sezione - seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie - ritiene che la gravità delle irregolarità contabili meritevoli di segnalazione non sia tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

PRECISATO che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

CONSIDERATO che l'esame svolto dalla Sezione ha avuto ad oggetto alcuni

profili relativi a: risultato di amministrazione, capacità di indebitamento, rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica, spesa del personale;

CONSIDERATO che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

VISTE le note n. 4120 del 21 maggio 2019, n. 9189 del 30 ottobre 2019 e n. 8638 del 11 dicembre 2020 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema Con.Te. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2017, 2018 e 2019;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del **Comune di CRESPIA LORENZANA (PI)** in ordine ai rendiconti 2017, 2018 e 2019;

ESAMINATI la documentazione pervenuta e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

VISTE le Osservazioni formulate all'esito dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, inviate all'Ente in data 18 febbraio 2022 con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 24 febbraio 2022;

CONSIDERATO che l'Ente, in relazione alle citate Osservazioni del M.I. e nei termini sopra indicati, ha inviato, in data 24 febbraio 2022, la nota di risposta prot. 2091 (prot. Sezione del 24 febbraio 2022, n.1409) con le quali ha provveduto ad integrare e rettificare quanto precedentemente indicato in merito alla natura delle risorse originate dalla gestione competenza e dalla gestione residui relativamente all'annualità 2018;

VISTO l'art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del 2020, n.104 del 2020, n.44 del 2021, n.105 del 2021 e n.228 del 2021, ed in particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”*;

VISTE le *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020 (pubblicato nella G.U. n.131 del 22 maggio 2020), la cui efficacia è prorogata fino al 31 marzo 2022 giusta decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021 (pubblicato nella G.U. n.3 del 5 gennaio 2022);

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

I rendiconti 2017, 2018 e 2019 del **Comune di Crespina Lorenzana (PI)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano quanto segue.

Rendiconto 2017

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2017 evidenzia un **avanzo (parte disponibile) pari a €.686.544,83**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €.1.916.441,76 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€.748.281,12 di cui: fondo crediti di dubbia esigibilità €.738.673,12, fondo contenzioso €.5.000,00, indennità di fine mandato del Sindaco €.4.608,00), vincolate (€.388.870,40 di cui: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €.40.231,13, vincoli derivanti da trasferimenti €.21.000,00, vincoli derivanti da contrazione di mutui €.115.473,55, altri vincoli € 212.165,72) e destinate ad investimenti (€.92.745,41) per complessivi €.1.229.896,93.

Peraltro, a seguito dell'istruttoria svolta tale risultato **tale avanzo va ridefinito in €.301.166,55** (con un peggioramento di €.385.378,28 rispetto a quello originariamente definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha correttamente quantificato l'accantonamento minimo congruo a FCDE per un importo pari a €.4.118,69. Utilizzando il metodo ordinario previsto dai principi contabili, a fronte di una quota minima di FCDE quantificata in €.742.791,81 l'Ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione €.738.673,12, con una sottostima di €.4.118,69;
- b. non han dato adeguata riallocazione nel R.A. 2017 alle risorse precedentemente accantonate per il rinnovo del CCNL e non utilizzate nell'esercizio per un importo pari a €.5.186,17.
- c. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili per €.179.750,74. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €.40.231,13 anziché €.219.981,87, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€.219.327,83), sommato a quello originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi) (€.654,04), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2017;
- d. ha apposto minori vincoli da trasferimenti per €.62.034,92. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €.21.000,00 anziché €.83.034,92, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€.62.034,92), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€.21.000,00), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2017;
- e. ha apposto minori vincoli formalmente attribuiti dall'ente per €.51.172,48. In

- particolare, l'Ente non ha appostato a tale titolo alcun vincolo, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€50.623,48), sommato a quello originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi) (€549,00), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2017;
- f. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €83.115,28, avendo appostato a tale titolo €92.745,41 anziché €175.860,69. Infatti, la parte destinata agli investimenti nel R.A. al 31.12.2017 non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €175.860,69 (di cui €131.751,30 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2016 e non utilizzato nell'esercizio, €42.290,00 di avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2017 e €1.819,39 di avanzo derivante dalla cancellazione di residui passivi provenienti dal riaccertamento ordinario).

Rendiconto 2018

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2018 evidenzia un **avanzo (parte disponibile) pari a €921.535,67**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €2.389.660,07 l'Ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€1.225.764,95 di cui: fondo crediti di dubbia esigibilità €1.193.832,88, fondo contenzioso €23.000,00, indennità di fine mandato del Sindaco €5.863,00, fondo perdite società partecipate €596,82, rinnovo CCNL €2.472,25), vincolate (€214.643,79 di cui: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €67.750,22, vincoli derivanti da trasferimenti €26.231,40, vincoli derivanti da contrazione di mutui €120.662,17) e destinate ad investimenti (€27.715,66) per complessivi €1.468.124,40.

A seguito della diversa quantificazione del R.A. 2017 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2018) e dell'istruttoria svolta il R.A. 2018 **tale avanzo va ridefinito in di €239.517,75** (con un peggioramento di €682.017,92 rispetto a quello originariamente definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha correttamente quantificato l'accantonamento minimo congruo a FCDE per un importo pari a €40.160,34. Utilizzando il metodo ordinario previsto dai principi contabili, a fronte di una quota minima di FCDE quantificata in €1.233.993,22 l'Ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione €1.193.832,88, con una sottostima di €40.160,34;
- b. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili per €170.866,00. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €67.750,22 anziché €238.616,22, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€219.327,83), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€16.011,07) ed a quello originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi) (€2.623,28), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2018;

- c. ha apposto minori vincoli da trasferimenti per €63.857,68. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €26.231,40 anziché €90.089,08, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€83.034,92), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€6.618,40) e a quello originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi) (€435,76), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2018;
- d. ha apposto minori vincoli formalmente attribuiti dall'ente per €51.172,48. In particolare, l'Ente non ha appostato a tale titolo alcun vincolo, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€51.172,48) non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2018;
- e. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €355.961,42, avendo appostato a tale titolo €27.715,66 anziché €383.677,08. Infatti, le risorse destinate agli investimenti nel R.A. al 31.12.2018 non risultano sufficientemente capienti alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €383.677,08 (di cui €175.860,69 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2017 e non utilizzato nell'esercizio, €207.816,00 di avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2018 e €0,39 di avanzo originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi).

Rendiconto 2019

Il risultato di amministrazione (R.A.) al 31.12.2019 evidenzia un **avanzo (parte disponibile) pari a €416.215,19**. Infatti, a fronte di un avanzo contabile di gestione di €2.785.617,20 l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (€1.402.342,44 di cui: Fondo crediti di dubbia esigibilità €1.353.634,62, Fondo contenzioso €41.000,00, indennità di fine mandato del Sindaco €732,07, rinnovo CCNL €6.975,75), vincolate (€842.972,16 di cui: vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili €198.992,08, vincoli derivanti da trasferimenti €523.317,91, vincoli derivanti da contrazione di mutui €120.662,17) e destinate ad investimenti (€124.087,41) per complessivi €2.369.402,01.

A seguito della diversa quantificazione del R.A. 2018 (che si riflette anche sulla composizione del risultato 2019) dell'istruttoria svolta **il R.A. 2019 va ridefinito accertando un disavanzo di €318.099,11** (con un peggioramento di **€734.314,30** rispetto a quello originariamente definito nel rendiconto) poiché l'Ente:

- a. non ha correttamente quantificato l'accantonamento minimo congruo a FCDE per un importo pari a €. 68.805,79. A fronte di una quota minima di FCDE quantificata in €.1.422.440,41 l'Ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione €.1.353.634,62, con una sottostima di €.68.805,79;
- b. ha apposto minori vincoli da leggi e principi contabili per €.216.803,81. In

particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €.198.992,08 anziché €.415.795,89 cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€.238.616,22), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€.171.909,05) ed a quello originato dalle cancellazioni di residui passivi (non compensati dalle relative cancellazioni di residui attivi) (€.5.270,62), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2019;

- c. ha apposto minori vincoli da trasferimenti per €.66.893,42. In particolare, l'Ente ha appostato a tale titolo €.523.317,91 anziché €.590.211,33 cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€.90.089,08), sommato a quello generato dalla gestione di competenza (€.500.122,25), non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2019;
- d. ha apposto minori vincoli formalmente attribuiti dall'ente per €.51.172,48. In particolare, l'Ente non ha appostato a tale titolo alcun vincolo, cosicché l'avanzo vincolato accertato nell'esercizio precedente e non utilizzato (€.51.172,48) non ha trovato adeguata ricollocazione tra le componenti vincolate del R.A. 2019;
- e. non ha correttamente e integralmente appostato le risorse destinate agli investimenti per €.330.638,80 avendo appostato a tale titolo €.124.087,41 anziché €.454.726,21. Infatti, le risorse destinate agli investimenti nel R.A. al 31.12.2019 non risultano sufficientemente capienti alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata agli investimenti, ammontanti a complessivi €.454.726,21 (di cui €.355.961,42 di avanzo accantonato nel risultato al 31.12.2018 e non utilizzato nell'esercizio, €. 98.764,79 di avanzo realizzato nella gestione in conto capitale della competenza 2019).

Il disavanzo di che trattasi, siccome ridefinito *ut supra*, deve ritenersi interamente qualificabile come disavanzo ordinario della gestione da finanziare ex art.188 Tuel.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come emerge dalla parte in Fatto che precede, l'esame dei rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 del **Comune di Crespina Lorenzana (PI)** si è concluso con la rilevazione di irregolarità attinenti: **(A)** alla non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione per tutti gli esercizi considerati; **(B)** alla conseguente emersione di un disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2019.

A. Il disavanzo di amministrazione rilevato al termine dell'esercizio 2019 è espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria e richiede l'adozione da parte dell'Ente di specifiche misure correttive per il ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria. Nello specifico, l'ente dovrà provvedere, ai sensi dell'art. 148-bis

Tuel, al finanziamento del disavanzo di amministrazione, operando con gli ordinari strumenti previsti dall'art.188 del Tuel. Per la componente derivante dall'adeguamento del fondo crediti al metodo ordinario previsto dal principio contabile, l'ente dovrà provvedere secondo le modalità e la tempistica definite dalle specifiche disposizioni normative.

B. La non corretta definizione delle componenti del R.A. per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate, destinate e accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura e risorse che dovevano essere accantonate per la tutela di rischi connessi alla presenza di contenziosi in corso e da considerarsi pertanto indisponibili divengono invece disponibili. Essa comporta altresì una distorta rappresentazione del R.A. che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria. La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione, ai sensi dell'art. 148-bis Tuel, di adeguati interventi correttivi in ordine alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto degli esercizi 2017 e 2019 (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre) attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) in merito alla errata rappresentazione del risultato di amministrazione, ritiene necessario che l'Ente, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia, adotti adeguati interventi correttivi, e, in particolare, che provveda, attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare, alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto degli esercizi 2017, 2018 e 2019, come indicato in parte motiva (e ai conseguenti necessari aggiustamenti dei rendiconti e dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati);
- 2) in relazione alla presenza al termine dell'esercizio 2019 di un disavanzo di amministrazione, come innanzi riportato, ritiene necessario che l'Ente, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3, Tuel, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della presente pronuncia, adotti adeguati interventi correttivi, e, in particolare, che provveda al suo finanziamento come indicato in parte motiva, nello specifico con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 Tuel (per la componente derivante

dall'adeguamento del fondo crediti al metodo ordinario previsto dal principio contabile l'ente dovrà provvedere secondo le modalità e la tempistica definite dalle specifiche disposizioni normative);

- 3) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, camera di consiglio da remoto del 3 marzo 2022.

IL RELATORE/ESTENSORE

(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 8 marzo 2022.

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio FELLI
(firmato digitalmente)